



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)




ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1

SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° Grado

Sede Centrale: Via D'Annunzio, 16 - 64026 – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Tel. 0858990187 - 0858990172

Cod. mecc. TEIC842001 - Cod. fisc. 91043580678 - E mail: teic842001@istruzione.it

Posta cert.: teic842001@pec.istruzione.it - www.primoroseto.gov.it



ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Decreto Trasparenza"), prevede:

1. *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
2. *La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.*
3. *L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*
4. *Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.*
5. *La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.*
6. *La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.*

Che cos'è l'accesso civico?

Il legislatore introduce la nozione di "accesso civico", con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet.

*L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla **legge 241 del 1990**. Se ne differenzia per l'oggetto: l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il **diritto di accesso "ordinario"** è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.*

Principi

L'accesso civico è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ovvero nei casi in cui l'Istituto Comprensivo ROSETO 1 di Roseto degli Abruzzi (TE) abbia ommesso di renderli disponibili sul sito istituzionale www.primoroseto.gov.it.

Oggetto del diritto

Per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità al D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, sul sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo ROSETO 1 di Roseto degli Abruzzi (TE) www.primoroseto.gov.it dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e le attività



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1

SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I^ Grado

Sede Centrale: Via D'Annunzio, 16 - 64026 – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Tel. 0858990187 - 0858990172

Cod. mecc. TEIC842001 - Cod. fisc. 91043580678 - E mail: teic842001@istruzione.it

Posta cert.: teic842001@pec.istruzione.it - www.primoroseto.gov.it



dell'Amministrazione, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

L'Istituto Comprensivo ROSETO 1 di Roseto degli Abruzzi (TE) sul proprio sito istituzionale www.primoroseto.gov.it in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Procedura e termini per l'esercizio del diritto

L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, non deve essere motivato.

La richiesta va indirizzata al responsabile della Trasparenza. Può essere alternativamente presentata agli Uffici di Segreteria o al Responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati e le informazioni richieste. In questi ultimi casi, gli Uffici che la ricevono devono trasmetterla immediatamente al Responsabile della Trasparenza.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Istituto Comprensivo ROSETO 1 di Roseto degli Abruzzi (TE) ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Fatti salvi, inoltre, i casi di pubblicazione obbligatoria (D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), l'Istituto Comprensivo ROSETO 1 di Roseto degli Abruzzi (TE) se individua soggetti contro interessati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Istituto Comprensivo ROSETO 1 di Roseto degli Abruzzi (TE) provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

La domanda formale di accesso può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo teic842001@pec.istruzione.it.

Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di arrivo della domanda con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento di obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o della formazione del silenzio.

Responsabile della Trasparenza

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 39/93